

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

XXV.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1965**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ALESSANDRINI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Norme riguardanti il consolidamento della Torre di Pisa (1979) . . . . .	301
PRESIDENTE . . . . .	301, 302, 303, 304
NANNINI, <i>Relatore</i> . . . . .	301, 303, 304
BERAGNOLI . . . . .	302, 304
GUARIENTO . . . . .	303
COTTONE . . . . .	303
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	303
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
ZANIBELLI: Deroga alle norme del <sup>o</sup> decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1946, n. 655, in materia di assegnazione degli alloggi per i lavoratori agricoli costruiti ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 . . . . .	304
PRESIDENTE . . . . .	304, 305, 306
RIPAMONTI, <i>Relatore</i> . . . . .	304, 305
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	305, 306
BERAGNOLI . . . . .	305
DEGAN . . . . .	305
DE PASQUALE . . . . .	306
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
Senatori CERRETI ed altri: Misure per il riscatto degli alloggi costruiti con i fondi statali nelle zone terremotate ( <i>Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (1801) . . . . .	306
PRESIDENTE . . . . .	306
DI NARDO, <i>Relatore</i> . . . . .	306
DE PASQUALE . . . . .	306
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	306

La seduta comincia alle 9,40.

DI NARDO, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

**Discussione del disegno di legge: Norme riguardanti il consolidamento della Torre di Pisa (1979).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1979, concernente: « Norme riguardanti il consolidamento della Torre di Pisa ».

La V Commissione ha espresso parere favorevole sul provvedimento. Il Relatore, onorevole Nannini, ha facoltà di svolgere la relazione.

NANNINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo disegno di legge si vuole mettere il Ministero dei lavori pubblici in condizione di poter usufruire, ai fini della scelta di un procedimento tecnico da adottare relativamente alla sistemazione della Torre di Pisa, anche degli studi e delle ricerche compiute in altri Paesi, finalità che potrà essere perseguita sia indicendo un apposito concorso internazionale sia espletando un appalto-concorso.

Questo disegno di legge si riferisce ad un monumento singolare, la Torre di Pisa, che è certamente il più famoso dei monumenti italiani sul piano internazionale. Non mi dilungherò quindi ad elencare il valore artistico del monumento, limitandomi solo a ricordare che la sorte di esso viene attentamente seguita in tutto il mondo.

L'aumento della pendenza della Torre, non offre garanzie per la sua conservazione: infatti, gli studi e gli accertamenti elaborati intorno al fenomeno, sono giunti ad una conclusione piuttosto sconcertante ed allarmante. Poiché la Torre è stata costruita su strati di terreni alluvionali sovrapposti a terreno paludoso, l'aumento della sua inclinazione non è più costante e non può più essere controllata nel tempo.

Si è cercato inutilmente nel passato di adottare soluzioni tecniche atte a garantire la stabilità della Torre, ma senza risultati apprezzabili, dal momento che non si è riusciti ad arrestare la sua inclinazione. Si è così giunti ad un punto tale che anche lo spostamento di una sola pietra potrebbe provocare il crollo. La complessità del problema da risolvere fa ritenere necessaria una consulenza tecnica sul piano internazionale in ordine alla sua soluzione. Molte sono le proposte già pervenute in proposito dall'estero, e questa è un'ulteriore dimostrazione che il problema è vivamente sentito anche al di fuori del territorio nazionale.

Ammettiamo — per ipotesi — che si proceda ad interventi limitandosi unicamente ai consigli ed alle direttive di tecnici italiani, e che poi gli interventi stessi risultino insoddisfacenti o — peggio — errati: è evidente che in tal caso si evidenzerebbe, a torto o a ragione, una responsabilità di chi ha deciso l'intervento senza consultare preventivamente tecnici anche non italiani.

Non ci dimentichiamo, inoltre, che dal 1901 ad oggi sono state istituite otto Commissioni per il ripristino della stabilità della Torre, e che nessuna delle Commissioni suddette è mai riuscita a concludere qualcosa di veramente positivo. L'ultima Commissione in ordine di tempo si è vista respingere dal Ministero dei lavori pubblici il progetto elaborato in lunghi anni di studio, perché mancavano le garanzie per una sicura esecuzione dei lavori.

Di qui la necessità di consultare tecnici di ogni Paese, italiani o no, per risolvere nel modo migliore il problema.

Il disegno di legge in discussione demanda ad un'apposita Commissione, da istituirsi con decreto del Ministero dei lavori pubblici, l'accertamento delle condizioni idonee a giustificare, sotto il profilo tecnico ed economico, il ricorso ad un appalto-concorso (cui potranno essere invitate a partecipare anche imprese straniere) oppure ad un concorso internazionale. Nel caso in cui venga adottata la solu-

zione del concorso di progettazione, il Ministero dei lavori pubblici nominerà un'apposita Commissione per la scelta del progetto vincitore: così pure nominerà una apposita Commissione giudicatrice nel caso si ricorra all'appalto concorso. Per la liquidazione dei compensi spettanti ai membri di queste Commissioni e all'eventuale pagamento dei premi ai concorrenti è previsto uno stanziamento di 200 milioni.

Pur ritenendo opportuno il disegno di legge e raccomandandone l'approvazione alla Commissione, vorrei fare alcune osservazioni. Nel provvedimento non è stabilito il numero dei componenti le Commissioni, ma si domanda al Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, la nomina delle Commissioni stesse, che potrebbero essere composte di 9 come di 50 membri. Ritengo che, considerata l'importanza del problema, queste Commissioni debbano procedere con urgenza nei loro lavori e sono del parere che, a seconda del numero dei membri, i lavori potranno procedere più o meno spedatamente.

Riterrei quindi opportuno fissare il numero dei componenti delle Commissioni previste agli articoli 1 e 2 del disegno di legge e stabilire inoltre il termine entro il quale le Commissioni stesse dovranno terminare i propri lavori.

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'onorevole Nannini per la relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

**BERAGNOLI.** Vorrei formulare solo alcune considerazioni di carattere generale, dato che non ho una specifica competenza tecnica in materia. Nella settimana scorsa vi sono state in Italia tempeste di vento e bufere, le quali, tra l'altro, hanno suscitato particolari apprensioni per la stabilità della Torre di Pisa.

Riecheggiando le preoccupazioni dell'onorevole Nannini, desidero rilevare che il disegno di legge in discussione non appare molto preciso sui tempi e sui modi degli interventi. Il mio timore è che si possa ripercorrere la strada già percorsa da quelle otto Commissioni alle quali ha accennato il Relatore, e che per quasi cinquant'anni hanno studiato invano il modo di stabilizzare la Torre.

Indubbiamente la Commissione di cui all'articolo 1 dovrà fare degli accertamenti *in loco*, dato che non sono queste cose che si studiano esclusivamente sulla carta: tuttavia riterrei necessarie alcune precisazioni al fine di stabilire direttive al funzionamento della Commissione.

Chiedo ancora scusa per la mia incompetenza, ma vorrei dire che mi ha sorpreso un po' il fatto che solo recentemente si sia addivenuti all'ipotesi che il terreno sul quale la Torre è stata costruita sia un terreno paludoso sul quale si sono poi formati strati calcarei: per chi conosce Pisa ed i suoi dintorni, non dovrebbe risultare nuovo che — a non più di duecento metri dalla Torre — ci sono delle vere e proprie paludi. Sulla sinistra della strada che porta a Lucca c'era una grande palude che poi è stata bonificata, ma la natura paludosa del terreno è ancora evidente. I cacciatori del posto praticano la loro attività a poche centinaia di metri dalla Torre che — come sapete — rimane fuori dal perimetro strettamente urbano della città di Pisa.

GUARIENTO. Vorrei anch'io esprimere le mie perplessità sul modo che si è scelto per risolvere l'annoso problema della stabilità della Torre di Pisa; leggendo gli articoli 1 e 2 del disegno di legge in discussione, si può notare che la strada scelta è molto lunga; non vorrei che si verificasse il detto che « mentre il medico studia l'ammalato muore ».

Mi domando se non sarebbe preferibile che dal Ministero dei lavori pubblici, coadiuvato in questo difficile compito da tecnici di chiara fama, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal Consiglio delle ricerche e anche da esperti stranieri, a tal fine fosse costituito un collegio di tecnici per studiare e risolvere il problema. Con una Commissione per decidere circa la procedura da seguire e con un'altra Commissione per scegliere il progetto, nel caso che si addivenga al concorso di progettazione, mi pare che si vada troppo alle lunghe per risolvere un problema che presenta invece carattere d'urgenza e che procedendo in questo senso rischia di non essere mai risolto.

PRESIDENTE. Desidero rilevare che la nostra Commissione ha affrontato con estrema sollecitudine questo problema, ritenendolo di notevole importanza. Noi non possiamo assumerci delle responsabilità in merito alla stabilità della Torre di Pisa: tutto ciò che possiamo fare è auspicare calorosamente l'approvazione di un provvedimento che permetta di compiere studi seri per risolvere il problema. Nella stessa relazione che accompagna il disegno di legge si pone in rilievo che, in 23 anni, la pendenza della Torre è aumentata di ben 26 millimetri; ciò vuol dire che, pur essendo indispensabili studi preliminari, si deve agire quanto prima possibile. Ci auguriamo che non accada quanto è avvenuto per tanti

altri monumenti, che vanno in rovina mentre si studia accanitamente per salvarli.

COTTONE. Desidero esprimere alcune perplessità sulla procedura prevista dal disegno di legge. Il sistema di varie Commissioni per risolvere il problema della Torre di Pisa mi sembra troppo macchinoso e ci farà perdere tempo prezioso. La procedura del provvedimento è troppo lenta e renderà difficile ottenere risultati positivi con sollecitudine.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

NANNINI, *Relatore*. Credo che la procedura prevista nel disegno di legge sia l'unica possibile in quanto si rende preliminarmente necessario acquisire elementi di giudizio sparsi in diversi studi, per poter poi decidere sui mezzi e sui modi d'intervento. È necessario che un'apposita Commissione si assuma la responsabilità di scegliere poi il progetto migliore, dal momento che la Torre di Pisa è un momento eccezionale e, se dovesse crollare, si verrebbe a perdere un patrimonio artistico di notevolissima importanza.

Ritengo quindi che sia necessaria l'opera di entrambe le Commissioni previste nel disegno di legge.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non vi è molto da aggiungere a quanto hanno detto egregiamente l'onorevole Relatore e l'onorevole Presidente. La struttura della Torre di Pisa pare sia solidissima, ma è noto che la natura del terreno su cui sorge il monumento dà origine a notevoli preoccupazioni. Infatti il suolo risulta essere costituito prevalentemente da sabbia e da argilla e in questi ultimi tempi si è avuto un aumento della pendenza della Torre stessa.

Il disegno di legge non mi pare macchinoso nella procedura prevista e la Commissione incaricata della scelta del sistema da adottare — concorso internazionale od appalto-concorso — dovrà svolgere un'opera delicata e complessa, che non può essere affidata ad organi della pubblica amministrazione. Raccomando pertanto la sollecita approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, debbo comunicare che l'onorevole Relatore ha presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 3 del disegno di legge.

Ne do lettura:

« È autorizzato su apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici un

primo stanziamento di L. 200.000.000 per provvedere a:

a) rimborsi e compensi spettanti ai membri delle predette Commissioni, da determinare, in relazione al lavoro svolto, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro;

b) indagini, rilievi, sondaggi, lavori provvisori, prove di laboratorio e studi in genere, necessari per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 1;

c) stipulazione di convenzioni con enti o professionisti che si rendessero necessarie per i fini di cui sopra.

Per le operazioni di cui alle lettere a) e b) nonché per la stipula delle convenzioni di cui alla lettera c), il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a procedere in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato nonché delle leggi vigenti sulla esecuzione delle opere pubbliche.

Qualora eventi eccezionali e imprevedibili rendessero urgente e indispensabile l'esecuzione di lavori provvisori di importo eccedente la disponibilità sullo stanziamento di cui al primo comma, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere all'ulteriore stanziamento mediante prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste ».

Poiché all'ultimo comma dell'emendamento si parla di eventuali importi eccedenti la disponibilità dello stanziamento di 200 milioni e si dà facoltà al Ministro del tesoro di provvedere all'ulteriore stanziamento mediante prelevamento dal fondo di riserva, si rende necessario che l'emendamento stesso, qualora la Commissione decida di approvarlo in linea di massima, venga sottoposto alla Commissione del bilancio, perché esprima il proprio parere.

BERAGNOLI. Ritengo anch'io che sull'emendamento presentato dal Relatore occorra richiedere il parere della V Commissione, salvo che, al fine di non ritardare il seguito della discussione, l'onorevole proponente fosse disposto a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo sostitutivo da lui proposto.

NANNINI, *Relatore*. Ritengo che, pur nella urgenza del provvedimento, un rinvio della discussione di una settimana non comporti gravi inconvenienti. D'altra parte, mi sembra che anche l'ultimo comma dell'articolo sostitutivo da me proposto abbia una intrinseca logicità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'approvazione in linea di massima dell'emendamento proposto dal Relatore.

(*E approvata*).

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta in attesa che la Commissione del Bilancio esprima il proprio parere sull'emendamento proposto dal Relatore.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Zanibelli: Deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, in materia di assegnazione degli alloggi per i lavoratori agricoli costruiti ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (1888).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Zanibelli: « Deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, in materia di assegnazione degli alloggi per i lavoratori agricoli costruiti ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 ».

La discussione su questa proposta di legge si è svolta — almeno parzialmente — quando essa fu esaminata dalla Commissione in sede referente. Se il Relatore, onorevole Ripamonti, ha qualcosa da aggiungere, ne ha la facoltà.

RIPAMONTI, *Relatore*. Non ho altro da aggiungere a quanto detto in occasione dell'esame della proposta di legge in sede referente, riservandomi di intervenire al momento della discussione dell'articolo unico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni sulle assegnazioni contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, gli alloggi costruiti in base alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

La formulazione ed approvazione delle graduatorie, nonché l'assegnazione di detti alloggi restano di competenza dei Comitati Provinciali di cui all'articolo 7 della stessa legge.

I Comitati provinciali, di cui al comma precedente, possono avvalersi, per l'espleta-

mento dei compiti loro affidati, delle disposizioni riguardanti la formazione e pubblicazione dei bandi, la presentazione e l'istruttoria delle domande, la formazione delle graduatorie e la formazione dello schedario degli assegnatari, contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 655, in quanto compatibili con le norme della legge 1960, n. 1676.

Per la risoluzione delle controversie sulle assegnazioni degli alloggi sono applicabili gli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655 ».

RIPAMONTI, *Relatore*. Sul primo comma e secondo comma non ho nulla da osservare. In quanto al terzo ed al quarto comma ne propongo la soppressione. Infatti o si stabilisce di dare al Ministro una delega precisa per dettare le norme ed i criteri relativi all'assegnazione degli alloggi, oppure occorre sopprimere il terzo ed il quarto comma.

Già in altra occasione ho fatto presente alla Commissione che la legge n. 1676 introduce una procedura nuova circa l'assegnazione delle abitazioni. Mi sembra evidente la contraddizione contenuta nel testo dell'articolo unico a questo proposito: infatti gradirei sapere quali norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 655 potrebbero in tal caso essere applicate.

Occorre rilevare che la legge n. 1676, prevede che le stesse cooperative costituite dai lavoratori della terra costruiscano direttamente gli alloggi. Il richiamo alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 655, porterà indubbiamente ad una strozzatura della procedura di attuazione, mentre, fino ad oggi, il meccanismo ha funzionato perfettamente.

Comunque, mi rimetto alla Commissione e al parere del Governo.

PRESIDENTE. Ritengo sia possibile introdurre un riferimento ad alcune norme dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, tanto più che si introduce una facoltà in proposito per i comitati provinciali.

Non ritengo quindi opportuna la soppressione del terzo comma dell'articolo unico.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non sono d'accordo sulla soppressione del terzo comma dell'articolo unico del disegno di legge, in quanto è bene che ai Comitati provinciali rimanga la facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute in alcu-

ni articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 655.

PRESIDENTE Il Governo ha proposto il seguente emendamento sostitutivo del terzo comma dell'articolo unico:

« Per la formazione e pubblicazione dei bandi, per la presentazione e l'istruttoria delle domande, per la formazione delle graduatorie e dello schedario degli assegnatari possono essere applicati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Comitato di attuazione di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 655, in quanto compatibili con le norme della citata legge n. 1676 ».

BERAGNOLI. Sarei favorevole a rendere obbligatoria e non facoltativa per i Comitati provinciali l'applicazione degli articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 655 indicati nella proposta di legge.

RIPAMONTI, *Relatore*. Ho l'impressione che richiamare norme in quanto compatibili non sia corretto. Se la Commissione ritiene che sia opportuno procedere ad un esame delle modalità di assegnazione degli alloggi ai lavoratori della terra, diviene necessario analizzare il decreto del Presidente della Repubblica n. 655, in merito alla possibilità del rinvio ad alcuni articoli dello stesso decreto presidenziale. Si rende pertanto necessario rinviare il seguito della discussione della proposta di legge, per esaminare se le norme contenute nel decreto presidenziale siano effettivamente compatibili con quelle contenute nella legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

Al momento dell'approvazione del decreto presidenziale n. 655, si ritenne opportuno estenderne la portata anche alle case costruite in base alla legge n. 1676.

Nel provvedimento in esame, al terzo comma dell'articolo unico, per non affrontare in pieno il problema di escludere per le modalità di assegnazione degli alloggi l'applicazione del decreto presidenziale, si affida ai Comitati provinciali l'opportunità o meno di applicare le norme compatibili con quel tipo di intervento, avente carattere differenziato rispetto al tradizionale sistema di assegnazione degli alloggi.

DEGAN. Le disposizioni menzionate del decreto presidenziale n. 655, accelerano l'applicazione delle norme in vigore, oppure non hanno alcuna utilità per quanto riguarda la

assegnazione degli alloggi per i lavoratori agricoli ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 ?

DE PASQUALE. In realtà nella legge n. 1676 non vi sono norme precise per l'assegnazione degli alloggi ai lavoratori agricoli. A me sembra sia viva l'esigenza di una norma che garantisca una effettiva uniformità di indirizzo ed una certa giustizia nella scelta degli assegnatari. Però non mi sembra opportuno far riferimento, a tale scopo, al decreto presidenziale n. 655.

PRESIDENTE. Attualmente la disciplina in materia può essere diversa per le varie provincie; si tratterebbe semplicemente di approvare un adeguamento ad una norma che ha carattere nazionale.

DE PASQUALE. Possiamo anche riesaminare il problema della compatibilità delle norme del decreto presidenziale, con quanto precisato dalla legge n. 1676 ed, in una prossima seduta, discutere più a fondo il problema.

PRESIDENTE. Quale è il pensiero del Governo ?

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A mio parere le soluzioni sono quattro: quella proposta dall'onorevole Relatore di abolire il terzo e quarto comma dell'articolo unico, quella di non modificare affatto l'articolo stesso, quella proposta dal Governo che prevede la possibilità di adottare le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 655, con un decreto del Ministro dei lavori pubblici, e quella di rendere obbligatoria in ogni caso l'adozione delle norme contenute agli articoli indicati del decreto presidenziale n. 655.

Tra queste quattro possibili soluzioni, la via di mezzo che armonizza tutte le esigenze, mi sembra quella di rendere facoltativa l'adozione delle nuove norme, lasciano però al Ministero dei lavori pubblici una precisa facoltà di giudizio in proposito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio formulata dell'onorevole De Pasquale.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Desidero esortare l'onorevole Relatore ad esaminare a fondo il problema, alla luce delle osservazioni oggi prospettate ed a formulare le opportune proposte in merito.

**Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Cerreti ed altri: Misure per il riscatto degli alloggi costruiti con i fondi statali nelle zone terremotate (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (1801).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, d'iniziativa dei Senatori Cerreti, Mariotti, Fabiani, Bitossi e Adamoli: « Misure per il riscatto degli alloggi costruiti con i fondi statali nelle zone terremotate ».

Della proposta di legge, che viene sottoposta al nostro esame nel testo già approvato dalla competente Commissione lavori pubblici dell'altro ramo del Parlamento, nella seduta del 28 ottobre 1964, è stata iniziata la discussione in una precedente seduta. Dopo la relazione svolta dall'onorevole Di Nardo, la Commissione decise di demandare ad un Comitato ristretto la elaborazione di un nuovo testo degli articoli, tenendo conto delle osservazioni formulate nel corso della discussione.

DI NARDO, *Relatore*. Signor Presidente, proporrei di rinviare il seguito della discussione di questa proposta di legge, allo scopo di meglio approfondire la materia.

DE PASQUALE. Sono d'accordo sulla proposta formulata dal Relatore. Sembra, d'altra parte, che il Governo desideri introdurre dei criteri per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi, diversi da quelli concordati in sede di Comitato ristretto. Si rende quindi necessario, prima di continuare la discussione del provvedimento, che il Governo fornisca i necessari chiarimenti in proposito.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è d'accordo per il rinvio del seguito della discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio formulata dal relatore.

(È approvata).

Il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10,30.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO